



COMUNE DI PALMI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL TEATRO "MOTTA"

INDICE

- Art. 1 Finalità e gestione
- Art. 2 Posti riservati
- Art. 3 Personale
- Art. 4 Verifiche, manutenzione e sicurezza della struttura
- Art. 5 Competenze del Consiglio e della Giunta comunale
- Art. 6 Concessione
- Art. 7 Procedimento per la concessione
- Art. 8 Oneri del comune o del gestore
- Art. 9 Oneri del concessionario temporaneo
- Art. 10 Modalità di funzionamento
- Art. 11 Servizio sussidiario di guardaroba
- Art. 12 Servizio biglietteria
- Art. 13 Divieti
- Art. 14 Vigilanza
- Art.15 Amplificazione sonora
- Art.16 Entrata in vigore

ART. 1

Finalità e gestione

1. Il Comune di Palmi, al fine di promuovere le attività culturali in genere (teatro, cinema, danza, musica etc.) e ricreative in ambito locale, può concedere in uso temporaneo i locali del Teatro all'aperto di località Motta, in occasione di manifestazioni ed iniziative pubbliche promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni di volontariato, forze politiche ed organizzazioni sindacali o professionali per attività culturali, formative, convegnistiche etc..
2. I locali possono essere altresì usati da privati per lo svolgimento di convegni, conferenze, mostre ed attività artistiche in genere (quindi nel campo del teatro, del cinema, della musica, della danza) o di carattere culturale, politico o sociale, corsi di formazione professionale, iniziative di studio e di ricerca in forma personale o di gruppo, nel campo della moda e del design.
3. Qualunque utilizzo diverso del Teatro sarà valutato secondo quanto previsto dal successivo comma 9.
4. I locali oggetto di questo regolamento e della possibilità della concessione sono quelli del Teatro all'aperto "Motta", sito nella località Motta del Comune di Palmi, identificato al catasto dei fabbricati al Fg. 33, particella 701 e sono costituiti da:
 - Gradinata semicircolare con sedioline in PVC con **posti a sedere n. 929**;
 - Edificio situato nel terrazzamento superiore adibito a servizi igienici per gli spettatori;
 - Edificio centrale a due piani, di cui al primo piano uffici e alloggio del custode ed al piano terra camerini, bagni e salone interno;
 - Palcoscenico centrale sopraelevato da terra a mt. 1,20.
4. Resta escluso l'edificio laterale situato a piano terra ed adibito a Bar e Ristorante, che può essere oggetto di distinta locazione, previo deliberazione del Consiglio Comunale .
5. Tutte le sale possono essere, concesse in uso da parte del gestore, anche in forma separata.
6. Il Teatro è di proprietà del Comune di Palmi che si avvale, nella gestione, della propria società *in house* **P.P.M. S.p.A.** (da ora in avanti gestore) sulla quale esercita attività di controllo analogo e che agirà sempre in nome e per conto dell'ente proprietario.
7. La concessione temporanea del teatro, può essere effettuata da parte del gestore per lo svolgimento di attività di carattere artistico, culturale e di spettacolo in genere, è possibile inoltre concedere in uso il Teatro per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione sociale e di formazione, che siano a cura di organizzazioni e partiti politici, purché non in contrasto con la normativa vigente in materia di manifestazioni pubbliche, spettacoli e libertà di associazionismo. I locali del Teatro comunale "Motta" possono essere concessi dal gestore per lo svolgimento di:
 - Spettacoli teatrali (nei diversi generi: commedia, tragedia, giallo, farsa, musical, dramma religioso, cabaret, rivista, ecc.);
 - Spettacoli musicali (nei diversi generi: Canto, Musica Pop, Rock, Classica, Lirica, Canto Popolare, ecc.);
 - Spettacoli di danza (nei diversi generi: classica, ritmica, sportiva, ecc.);
 - Feste di ballo, cerimonie di premiazione, sfilate di moda;
 - Proiezioni cinematografiche e collegamenti radio televisivi anche in diretta streaming;
 - Mostre di arte ed artigianato (quadri, sculture, modellismo, ecc.);
 - Convegni, Dibattiti, Seminari di studi.
8. Per supportare la Società P.P.M. S.p.A. nell'attività di gestione del "Teatro Motta" dovrà costituirsi un "Comitato Tecnico-Artistico" del quale faranno parte i dirigenti del Comune di Palmi di seguito indicati: Dirigente del Settore Turismo e Spettacolo, Dirigente del Settore Cultura e Pubblica Istruzione, Dirigente del settore Attività

Produttive ed il Presidente del C.d.A. della società partecipata P.P.M. o suo delegato; del predetto Comitato, ove richiesto, potrà far parte un eventuale componente tecnico esterno di comprovata esperienza professionale nei settori della cultura e dello spettacolo, da documentare mediante curriculum personale, purché questo presti volontariamente la propria opera intellettuale a titolo onorifico, gratuito, volontario e occasionale. L'eventuale nomina del componente esterno dovrà essere effettuata con Decreto Sindacale, al pari delle altre nomine onorifiche già operate nell'ente.

9. La concessione del teatro è di competenza del gestore che deciderà di volta in volta in base alla liceità dell'iniziativa proposta, all'utilità ed alla rilevanza dell'iniziativa nel contesto socio-culturale locale; per le attività che si discostano da quelle di carattere artistico e culturale elencate al punto n° 7 del presente regolamento, dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Comitato Tecnico-Artistico, che si riunirà su richiesta del gestore, per la risoluzione di eventuali problematiche straordinarie, connesse alla gestione;
10. Le funzioni primarie del Comitato sono quelle di:
- garantire la qualità e multidisciplinarietà delle programmazioni artistiche e culturali rivolte a un pubblico ampio e differenziato;
 - consolidare costantemente i risultati raggiunti in ogni stagione, assicurando un'attività stabile ed efficiente del Teatro, al fine di rendere il Teatro all'aperto "Motta" un palcoscenico di rilevanza regionale e sovra regionale fruibile a tutti;
 - offrire occasioni culturali e artistiche tali da contribuire anche all'integrazione sociale, nella prospettiva della città metropolitana multietnica e multiculturale;
 - promuovere una programmazione accessibile e fruibile a tutti, finalizzata a favorire la crescita di un nuovo pubblico, avvicinando le nuove generazioni tanto alle tradizionali forme di spettacolo, quanto ai nuovi linguaggi e alle più originali sperimentazioni contemporanee;
 - promuovere proficue interazioni operative fra soggetti pubblici e privati, comprese le fondazioni e/o associazioni culturali attive sul territorio cittadino e regionale, nell'ottica di ottimizzare costi e risorse e razionalizzare e concertare l'offerta da parte dell'intero sistema dello spettacolo dal vivo; rafforzare il ruolo del Teatro all'aperto "Motta", identificandolo quale polo di riferimento per gli operatori e i produttori di settore, con i quali operare di concerto, anche con la formula delle collaborazioni e coproduzioni.

Per esercitare al meglio le sue funzioni il Comitato potrà avvalersi di tutti i Settori comunali e chiedere pareri ai dirigenti/ tecnici dell'ente.

ART. 2

Posti riservati

1. Il Comune, previo comunicazione al gestore potrà a propria discrezione ed al momento della concessione temporanea, richiedere la riserva dei posti per le autorità e gli aventi diritto.

ART. 3

Personale

1. Alle manifestazioni assisterà almeno un incaricato del gestore con il compito di assicurare la fruizione della struttura al concessionario temporaneo, di verificare il corretto uso delle sale, dell'area palco e delle restanti parti della struttura.
2. I danni che dovessero essere arrecati nel corso della manifestazione o comunque in dipendenza della stessa, saranno fatti rilevare al concessionario e dallo stesso risarciti, secondo la valutazione fatta dall'Ufficio Patrimonio dell'Ente. La verifica dei danni verrà

fatta in contraddittorio alla presenza del tecnico comunale incaricato, del delegato del gestore e del concessionario temporaneo;

3. Resta facoltà del gestore a richiedere garanzia fideiussoria, prestata nelle forme di legge, in relazione al tipo di evento per il quale viene richiesta la concessione temporanea; il rifiuto della garanzia fideiussoria comporta il rigetto dell'istanza di concessione temporanea.
4. E' altresì facoltà del Comune o del gestore, in relazione alla portata dell'evento, richiedere al concessionario la stipula di specifica polizza assicurativa comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT); in tal caso il rifiuto della stipula comporta il rigetto dell'istanza di concessione temporanea.

ART. 4

Verifiche, manutenzione e sicurezza della struttura

1. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del gestore esercita la vigilanza e il controllo sullo stato dei locali in modo da accertare e verificare le condizioni degli impianti.
2. L'RSPP propone altresì all'Ufficio Tecnico del Comune l'esecuzione dei lavori di manutenzione, dell'intero stabile o di parti dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e delle attrezzature ivi contenuti, nei casi in cui i medesimi si rendano necessari, programmando gli interventi possibilmente nei periodi di intervallo tra le stagioni teatrali, o tra i vari spettacoli in calendario, salvo i casi di urgenza.
3. I soggetti autorizzati all'uso in via temporanea dovranno assicurare la sicurezza e le emergenze del teatro in forma autonoma ovvero ricorrendo ad associazioni o a ditte munite di personale opportunamente formato e qualificato, in grado di assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza.

TITOLO II

COMPETENZE, SERVIZI E USO

ART. 5

Competenze del Consiglio e della Giunta comunale

1. Compete al Consiglio Comunale decidere sulla assegnazione in gestione del Teatro alla Società P.P.M. in qualità di gestore e di stabilire altresì la durata ed altresì di determinare annualmente le tariffe dovute dall'utenza per l'uso della struttura. Gli importi delle tariffe versate dai concessionari temporanei saranno acquisiti dalla Tesoreria Comunale ed utilizzati per la copertura delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal gestore (illuminazione, riscaldamento, prestazioni d'opera, apertura e chiusura locali, gestione della sicurezza, ecc.). Il Consiglio Comunale stabilirà la percentuale e la modalità della compensazione economica con il gestore.
2. Il Consiglio Comunale, in caso di manifestazioni con finalità benefiche e/o senza scopo di lucro, può valutare l'applicazione di tariffe d'uso ridotte, per fronteggiare la copertura dei soli costi vivi.
3. Compete alla Giunta comunale la nomina del Comitato "Tecnico-Artistico", su proposta del dirigente del Settore patrimonio per come indicato al superiore art. 1 punto n° 8.

ART. 6

Concessione

1. I soggetti che intendono fruire dei locali, devono presentare domanda indirizzata al Gestore e per conoscenza al Settore Spettacolo del Comune almeno 10 giorni prima della data della manifestazione che si intende organizzare, secondo le modalità di cui all'art. 7, fatta salva la disponibilità della data nel calendario degli eventi.

2. La domanda dovrà essere dettagliata sulla natura e gli scopi della manifestazione. Nell'istanza sarà indicato l'orario di inizio e quello di conclusione della manifestazione.
3. Il soggetto richiedente ha l'obbligo del totale e scrupoloso rispetto del presente regolamento, con la piena assunzione di tutti gli impegni, gli oneri e le responsabilità nello stesso previsti, a carico dell'organizzazione richiedente, dei suoi rappresentanti e del firmatario della richiesta.
4. Il reperimento delle attrezzature e strutture aggiuntive, le operazioni di montaggio e smontaggio delle stesse, sono a totale carico e responsabilità del soggetto concessionario. L'eventuale installazione di attrezzature o strutture aggiuntive dovranno essere a norma di legge e sotto la responsabilità del concessionario.
5. Il richiedente, nella domanda, dovrà, inoltre, rilasciare apposita dichiarazione di esonerare il Comune ed il Gestore da ogni responsabilità per furto o danni arrecati alla proprietà e alle persone per effetto della concessione stessa, fermo restando che il risarcimento sarà a totale carico del richiedente.
6. I soggetti autorizzati all'uso del teatro sono tenuti a segnalare in forma scritta, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi e di quelli del Comune verificatisi in occasione dell'uso della struttura.
7. L'uso dei locali del teatro può essere concesso compatibilmente con il calendario delle manifestazioni culturali approvato dalla Giunta Comunale.
8. Il richiedente è tenuto ad effettuare il pagamento delle tariffe nel momento in cui viene concessa la struttura e comunque non oltre le 48 ore precedenti all'uso della struttura, pena la decadenza della concessione temporanea. La ricevuta di pagamento dev' essere esibita al gestore entro e non oltre le 48 ore precedenti all'utilizzo del teatro da parte del concessionario.
9. Eventuali collaborazioni da parte del richiedente della struttura con altre organizzazioni private, devono essere indicate preventivamente al momento della presentazione della richiesta di utilizzo del teatro. E' fatto divieto dell'utilizzo del teatro da parte di soggetti non identificati al momento della presentazione della richiesta di concessione.

ART. 7

Procedimento per la concessione

1. L'istanza per la concessione temporanea del Teatro dovrà essere inoltrata su apposito modulo indirizzato alla Società P.P.M. e per conoscenza al Settore Turismo e Spettacolo del Comune di Palmi, tale modulo che sarà reso reperibile sul sito web del Comune e/o del gestore e dovrà contenere:
 - a) *il titolo e il carattere dell' attività da svolgersi;*
 - b) *il soggetto proponente completo di generalità o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, registrazione alla Camera di Commercio (se trattasi di richiesta inoltrata per conto di persona giuridica esercente attività commerciale);*
 - c) *Associazioni: indicazione delle generalità del presidente, o del rappresentante legale.*
 - d) *la data proposta con eventuali date alternative;*
 - e) *l'orario previsto per l'inizio e la conclusione delle attività, compresi i tempi per gli allestimenti di scenografie e per eventuali prove, etc.;*
 - f) *le eventuali autorità e personalità di riconosciuta notorietà di cui è prevista la partecipazione*
 - g) *il nome della persona fisica, completo di generalità e recapito telefonico, responsabile delle attività.*
 - h) *l'elenco completo delle caratteristiche tecniche delle eventuali attrezzature per la realizzazione della manifestazione stessa. Tali attrezzature non potranno essere in*

alcun modo fissate praticando fori e/o modifiche al palcoscenico ed alle altre strutture.

2. L'autorizzazione all'uso dei locali è rilasciata dal gestore ed è subordinata al pagamento delle tariffe e delle spese previste secondo le modalità di cui all'art.6.
3. In caso di sopraggiunti motivi gravi, urgenti, inderogabili, il Comune o il Gestore hanno la facoltà di revocare la concessione temporanea già accordata, dandone motivazione scritta all'interessato. Se la revoca unilaterale interviene dopo il pagamento delle tariffe esse dovranno essere rimborsate al richiedente, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun altro risarcimento.
4. La mancata esecuzione dell'evento per motivi indipendenti dalla volontà del comune o del gestore (es. eventi climatici, ovvero, altre cause di forza maggiore) non comporta la restituzione delle tariffe già versate.
5. Le richieste, per le quali sono previste pause di lavoro (Coffee Break) che prevedano la somministrazione di cibi e bevande, debbono indicare la ditta responsabile del servizio di ristorazione, che deve essere autorizzata al tipo di attività. In ogni caso la preparazione dei cibi deve essere comunque effettuata attraverso un servizio di catering e fuori dai locali del Teatro. Ove i locali Bar – Ristorante presenti nella struttura dovessero essere concessi dal Comune in locazione a terzi, il concessionario temporaneo potrà fruire di detti servizi e/o stipulare accordi con l'impresa che ne ha la gestione;
6. Non è consentita la sub-concessione a terzi dell'uso del Teatro. Il concessionario risponde comunque e in ogni sede che il comune o il gestore vogliano adire, per tutte le conseguenze della illecita cessione. In tal caso il comune o il gestore si riservano la facoltà di revocare la concessione stessa senza restituzione delle somme pagate, trattenendole a titolo di risarcimento. Qualora si verificasse la condizione sopraccitata il comune o il gestore sono legittimati ad impedire l'uso della struttura ai sub-concessionari.
7. Nel caso in cui dovessero pervenire per lo stesso giorno più richieste, l'Ente assegna l'uso della sala al primo soggetto richiedente, purchè costui effettui nel termine di 48 ore il pagamento della tariffa prevista, in caso contrario il gestore può concedere il teatro ai successivi richiedenti.
8. Quando gli orari d'uso e le esigenze tecniche lo consentano e all'uso delle sale sono autorizzati più soggetti nello stesso giorno, il gestore fisserà gli orari di inizio e fine per ciascuna attività prevista ed i concessionari dovranno osservare puntualmente il programma di utilizzo stabilito.

ART. 8

Oneri del comune o del gestore

1. E' facoltà del comune o del gestore stipulare contratti di sponsorizzazione nelle forme previste dal nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016.
2. E' a carico del gestore la manutenzione ordinaria degli spazi, arredi e attrezzature e impianti esistenti nella struttura, nonché la cura del verde, la pulizia ordinaria antecedente la consegna al concessionario temporaneo, la manutenzione e pulizia della sala e degli spazi annessi dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione e ogni qualvolta risulti necessario.
3. Sono a carico del gestore le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile gas, riscaldamento e raffrescamento, telefono, rifiuti, eccetera, e in generale tutte quelle spese relative all'utilizzo e al funzionamento della struttura. A tal fine il gestore dovrà intestarsi i relativi contratti di utenza sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e i costi connessi.

ART. 9

Oneri del concessionario temporaneo

1. L'allestimento della Sala, arredi addobbi e parte tecnica è a carico del concessionario.
2. E' riconosciuto il diritto del concessionario di avvalersi di qualsiasi società o professionista legalmente riconosciuto.
3. Il concessionario temporaneo dovrà farsi carico degli oneri e delle spese accessorie inerenti al controllo accessi, eventuale vigilanza delle attrezzature, prevenzione incendi e presenza Vigili del Fuoco durante gli spettacoli.
4. L'utilizzo della struttura per scopi commerciali, ed in tutti i casi in cui venga richiesto un pagamento all'utilizzatore finale, a qualsiasi titolo, dovrà essere eseguito dal concessionario nel rispetto delle norme in materia di pubblici spettacoli.
5. **Gli eventi dovranno obbligatoriamente essere comunicati, a cura del concessionario temporaneo, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio (Commissariato di P.S.) ed alla Polizia Locale, indicando la presenza di ospiti, Autorità eventualmente presenti, affluenza di pubblico preventivabile.**
6. **Resta sempre a carico del concessionario l'obbligo di provvedere ai rapporti con la S.I.A.E. ed alle altre incombenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblici spettacoli.**
7. Non è consentito al concessionario, in occasione degli eventi, effettuare servizio BAR in proprio né introdurre ditte/società esterne per scopi commerciali.

ART. 10

Modalità di funzionamento

1. Il teatro è aperto al pubblico almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo a cura del gestore.
2. Il filtraggio e/o la regolazione degli accessi nei locali è a totale cura del concessionario temporaneo che potrà esercitarlo direttamente o mediante personale autorizzato, comunque sotto la sua responsabilità.
3. Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo.
4. Possono essere previste attività per le quali si accede al teatro solo con biglietti o di invito.

ART. 11

Servizio sussidiario di guardaroba

1. Nel teatro può essere previsto il servizio sussidiario di guardaroba, che rimane sempre a carico del concessionario temporaneo.

ART. 12

Servizio biglietteria

1. Il servizio di biglietteria, nel caso sia previsto, deve essere gestito direttamente dal concessionario temporaneo a cui viene dato in concessione il Teatro per il singolo evento.

Art. 13

Divieti

1. E' assolutamente vietato: a) consumare pasti durante gli spettacoli ad eccezione di coffee break preventivamente autorizzati b) fumare all'interno della struttura; c) utilizzare attrezzature sceniche che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, la strumentazione e in generale le strutture del Teatro, nonché attrezzature non in regola con la vigente normativa.
2. La preparazione e somministrazione di cibo anche da asporto non può essere effettuata durante lo svolgimento degli spettacoli, bensì solo durante le pause, oppure al termine della manifestazione, purché assentito da preventiva autorizzazione da parte del Comitato Tecnico-Artistico.
3. Non è consentito, per nessun motivo, superare la capienza massima dei locali.

Art. 14

Vigilanza

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è sempre consentito l'accesso ai componenti del Comitato ovvero ai funzionari comunali o del gestore, muniti di apposita tessera rilasciata dal dirigente del Settore Spettacolo per motivazioni di servizio, con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.
2. Il concessionario è tenuto a dare immediata esecuzione e ad adeguarsi alle segnalazioni o richiami, relativi ad eventuali inosservanze al presente regolamento, formulate dal personale di cui al comma 1; in caso di inosservanze è dovere dei competenti uffici formalizzare le necessarie contestazioni che verranno tenute in evidenza in occasione di successive richieste di concessione.
3. E' sempre consentito l'accesso al personale della Forza Pubblica e della Polizia Locale per ragioni d'ufficio.

Art. 15

Amplificazione sonora

1. All'interno del Teatro è consentito l'uso di impianti di amplificazione sonora nel rispetto delle emissioni di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico e/o alle leggi Regionali e/o ai Regolamenti comunali vigenti.
2. Gli spettacoli e le manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche e artistiche in genere realizzate all'interno dell'Anfiteatro Motta, derogano dal rispetto degli orari indicati nel Regolamento di P.U. approvato con Deliberazione di C.C. nr.80/2008 e ss.mm.ii.,

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno seguente la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio e sui siti istituzionali.